

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nell'art.63 dello stesso decreto legislativo.

ART. 2

Presupposto per l'applicazione ed oggetto del canone

1. Il presupposto per l'applicazione del canone è costituito dalla sottrazione di spazi ed aree all'uso indiscriminato della collettività, per il vantaggio specifico di singoli soggetti.
2. Sono soggette al pagamento del canone:
 - a) le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, effettuate nelle strade, nei corsi e nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - b) le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture, attraversamenti ed impianti di pubblici servizi gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - c) le occupazioni di qualsiasi natura, realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiedi o di strade aperti al pubblico e simili.
3. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 3

Natura dell'occupazione

1. L'occupazione può essere di natura permanente, da disciplinare con apposito atto di concessione o, di natura temporanea, collegata di norma ad un provvedimento amministrativo di autorizzazione.
2. Sono occupazioni permanenti quelle aventi carattere stabile, di durata non inferiore all'anno, e comunque non superiore a 29 anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti e che si sostanziano nella disponibilità dello spazio od area pubblica a favore del singolo.
3. Sono occupazioni temporanee quelle la cui durata è inferiore all'anno.

ART. 4

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune di Issogne (concedente) dal titolare dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione (concessionario) o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5

Atto di concessione

1. L'atto di concessione disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e contiene inoltre:
 - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - c) la determinazione del canone di concessione con l'avvertenza che lo stesso potrà subire adeguamenti tariffari a decorrere dal 1 gennaio di ogni annualità successiva al rilascio, fatta salva la possibilità di rinuncia da parte del concessionario.
2. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 6

Provvedimento amministrativo di autorizzazione

1. Il provvedimento amministrativo di autorizzazione permette al singolo di utilizzare temporaneamente lo spazio od area pubblica, disciplinandone l'effettuazione, la durata, il canone ed eventuali prescrizioni connesse alla natura dell'occupazione.

ART. 7

Obblighi dei concessionari

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione o nel provvedimento di autorizzazione e concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta degli agenti di polizia urbana o di altro personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

CAPO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI DELLE OCCUPAZIONI

ART. 8

Procedimento per il rilascio

1. Prima di porre in essere le occupazioni di spazi ed aree di uso pubblico i soggetti interessati devono ottenere il rilascio della prescritta concessione o autorizzazione da parte del Comune.
2. Il rilascio dell'atto di concessione o del provvedimento di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'iniziativa, all'istruttoria ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
3. Il procedimento amministrativo è regolato da principi generali previsti in materia di procedimenti amministrativi e la relativa disciplina va coordinata ed integrata con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative al nuovo codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modificazioni.

ART. 9

Attivazione del procedimento

1. Il rilascio dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione è subordinato alla presentazione di una apposita domanda all'amministrazione, da parte del soggetto che deve porre in essere materialmente l'occupazione, entro i sessanta giorni antecedenti l'inizio per le occupazioni permanenti ed entro i dieci giorni lavorativi antecedenti per le occupazioni temporanee.
2. La domanda va redatta in carta legale, con le eccezioni di Legge e deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
 - b) l'individuazione specifica dell'area o degli spazi pubblici oggetto della richiesta e dell'uso particolare a cui si intendono assoggettare;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati o in metri lineari e la durata dell'occupazione richiesta;
 - d) la descrizione particolareggiata dell'opera da realizzare, se l'occupazione comporta la costruzione o il mantenimento di un manufatto;
 - e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione o nella autorizzazione.
3. L'istanza deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. I fatti, gli stati o le qualità personali a diretta conoscenza del richiedente sono dichiarati dallo stesso contestualmente alla presentazione della domanda.
4. Il procedimento si avvia con l'acquisizione sulla domanda del protocollo d'archivio. In caso di spedizione della domanda a mezzo raccomandata postale, il termine iniziale del procedimento è invece determinato dalla data di ricezione della stessa, risultante dall'apposito avviso di ricevuta.
5. Il termine di sessanta giorni per le occupazioni permanenti e di dieci giorni per le occupazioni temporanee entro il quale l'ufficio competente è tenuto a rilasciare la concessione od autorizzazione o manifestare il proprio diniego decorre dalla data di presentazione della domanda all'ufficio protocollo.
6. Ove la domanda risulti incompleta o carente degli elementi indicati nel precedente secondo comma, il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo all'acquisizione di data certa.
7. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a

pena di improcedibilità della stessa, entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente che non potrà essere inferiore ai sette giorni. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.

ART. 10

Conclusione del procedimento

1. L'atto di concessione od il provvedimento amministrativo di autorizzazione è rilasciato dal servizio Comune, a condizione che il richiedente abbia effettuato il versamento, con le modalità dell'art.27 del presente regolamento, del canone, dei bolli nonché a fronte della avvenuta costituzione del deposito cauzionale, se richiesto.
2. L'entità del deposito cauzionale è stabilita in relazione alla particolarità dell'occupazione.
3. Il deposito cauzionale resta vincolato al corretto espletamento di tutti gli adempimenti richiesti dalla concessione o autorizzazione ed è restituito dopo la verifica e l'inesistenza di danni da parte del servizio competente dell'occupazione.
4. Il documento attestante la concessione o l'autorizzazione è consegnato al richiedente, previa verifica dell'avvenuto pagamento, dal servizio tributi.

ART.11

Revoca, modifica, rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare, in qualsiasi momento, la concessione o l'autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna di indennizzo.
2. La revoca o la modifica è disposta con provvedimento del responsabile del servizio competente.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione comunale. La comunicazione, solo se acquisita dal servizio protocollo comunale prima della data d'inizio dell'occupazione, comporta la restituzione dell'intero canone versato, senza interessi, e del deposito cauzionale. Non sono mai rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto che ha autorizzato l'occupazione e per i relativi accessori.
4. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia è disposto il rimborso del canone eventualmente corrisposto, senza interessi, per il solo periodo residuale di mancata occupazione ed è fatta salva la verifica dell'applicazione del canone in base a tariffa temporanea ove, a seguito di tale rinuncia, si configuri di fatto un'occupazione di tale natura.
5. Il rimborso è disposto con provvedimento del responsabile dell'ufficio tributi.
6. Il rimborso si applica anche nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2.

ART. 12

Cause di decadenza e occupazioni abusive

1. La decadenza della concessione o autorizzazione si verifica, a seguito della mancata rimozione da parte del concessionario delle irregolarità contestate dal concedente, nei seguenti casi:
 - a) Violazione delle prescrizioni concernenti l'utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico che comportino un abuso o uso diverso da quello per il quale è stata autorizzata l'occupazione;
 - b) Violazione degli obblighi previsti dalla concessione o autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - c) Omissione o reiterazione di versamento parziale del canone alle scadenze previste.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.
3. Nel caso di occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di

qualsiasi natura, questi possono essere rimosse e demolite direttamente dal Comune, con spese poste a carico del trasgressore.

4. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

ART. 13

Subentro nella concessione o nell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea dell'area o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il cedente o il cessionario ne devono dare comunicazione al Comune, con atto che rechi la sottoscrizione in segno di conferma ad opera di controparte o che venga integrato da successivo atto, entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento.

ART. 14

Rinnovo della concessione e dell'autorizzazione

1. Il concessionario può, prima della scadenza della concessione, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo è indirizzata all'amministrazione, con le stesse modalità previste dal precedente art. 9, almeno due mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti; almeno dieci giorni lavorativi prima, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
5. Per le occupazioni non rinnovate che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le analoghe occupazioni temporanee, aumentata del cinquanta per cento e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.28.

ART. 15

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di motivata urgenza l'occupazione di aree o spazi pubblici può essere effettuata senza preventiva autorizzazione o concessione. L'interessato deve darne immediata comunicazione, anche via fax, al Comune e deve attivare nelle successive ventiquattro ore la procedura prevista dal precedente art. 9.
2. La mancata comunicazione, la mancata o ritardata richiesta di autorizzazione oppure l'inesistenza delle condizioni d'urgenza che hanno determinato l'occupazione danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 28 del presente regolamento per le occupazioni abusive.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento del nuovo codice della strada.

CAPO III
DISCIPLINA DEL CANONE

ART. 16

Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato tenuto conto:
 - a) dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione;
 - b) del coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione;
 - c) dell'effettiva misura dell'occupazione;
 - d) della tariffa annualmente deliberata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

ART. 17

Suddivisione del territorio comunale

1. Le strade, gli spazi e le altre aree indicate nell'art. 2, sono classificate nelle seguenti due categorie a secondo dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione:
 - a) Cat. 1 - Fraz. La Place (come da cartografia allegata);
 - b) Cat. 2 - Rimanenti zone.
2. Per la classificazione di cui al comma precedente sono considerati i seguenti elementi:
 - a) Valore storico-monumentale e/o turistico dell'area;
 - b) Densità degli insediamenti commerciali;
 - c) Destinazione ad area pedonale urbana;
 - d) Grado di concentrazione dei pubblici servizi.

ART. 18

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione (CE) è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa annualmente fissata.
2. Il valore è attribuito tenuto conto della causa dell'occupazione dell'area o dello spazio di uso pubblico, attribuendo i coefficienti più alti alle occupazioni a più alto valore economico aggiunto per il singolo (ad es. occupazione direttamente funzionale all'attività commerciale), coefficienti intermedi, frutto di comparazione tra l'interesse del privato e quello della collettività ad usufruire dell'area pubblica, per quelle occupazioni che portano un beneficio riflesso alla collettività (ad es. erogazione di un servizio pubblico seppure dietro corrispettivo), ed i coefficienti più bassi per le occupazioni che gravano di minore peso l'area pubblica, costituendo in sostanza una mera agevolazione fatta dalla collettività stessa ad un suo membro per l'uso di un bene proprio.
3. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella seguente per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere, di norma, inferiore a 0.01 e superiore a 1.0.

NR.	TIPOLOGIA DELL'OCCUPAZIONE	COEFF. ECONOMIC O
1	Aree per attività con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,1
2	Aree per attività di rivendita giornali, riviste o ricordini	0,3
3	Aree per attività edile con impalcature, ponteggi e cantieri	0,2
4	Aree per attività di pubblici esercizi	0,3
5	Occupazioni temporanee di spazi ed aree per cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi o da soggetti diversi	0,04
6	Zone di sosta a pagamento	0,3
7	Aree per attività di gestione dei parcheggi a pagamento	1,0
8	Aree per attività di distribuzione carburanti	0,2
9	Aree per attività di cessione di beni o prestazioni di servizi non comprese in altre voci	0,3
10	Aree di mercato scoperto	0,2
11	Aree per la sola attività espositiva o per impianti e mezzi pubblicitari	0,3
12	Maggiorazione del coefficiente in occasione del rilascio di autorizzazioni temporanee in occasioni di fiere per le occupazioni nr.2,4,9,10, 11.	0,1
13	Aree per attività non previste nella presente tabella	Riferimento ai Coeff. Relativi Ad occupazioni Analoghe

ART. 19

Criteri per la determinazione della superficie occupata

1. Il canone si determina in base all'effettiva misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico si realizzino contestualmente ad occupazioni del suolo, da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato oltre che per le occupazioni del suolo soltanto per la parte di dette occupazioni che, proiettata perpendicolarmente, eccede l'occupazione del suolo.
3. Nel caso di occupazioni da parte del medesimo concessionario in zone diverse del territorio comunale il canone è singolarmente determinato, in relazione ad occupazione/i afferenti ciascuna zona.

ART. 20
Particolari tipologie di occupazioni e criteri di determinazione
della relativa superficie

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da aziende erogatrici di pubblici servizi o dal quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in misura forfettaria come stabilito dall'art. 63, comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 15/12/97, n. 446; come modificato dall'art. 18 della Legge 27/12/99, n. 488.
2. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni o altri mezzi pubblicitari, il canone è calcolato sulla base della proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio sul suolo pubblico.
3. Si intendono occupazioni del soprassuolo anche quelle relative ai sottopassi.

B. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con le altre strutture ed impianti di servizio.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati o da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in metri lineari forfettari in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

B. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini dell'atto di autorizzazione è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di persone. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto assegnato. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

C. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

ART. 21

Determinazione della misura della tariffa

1. Le tariffe del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono determinate come segue:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO TARIFFA GIORNALIERA

- A) per le occupazioni temporanee la misura di tariffa a giorno (Tt) per metro quadrato o metro lineare è di:

<i>I categoria</i>	<i>II categoria</i>
£. 1.000	£. 800

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SUOLO TARIFFA GIORNALIERA

- B) Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa base a giorno (Tp) per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 25% della tariffa giornaliera stabilita per la specifica categoria di riferimento per le occupazioni temporanee di cui alla lettera A)

<i>I categoria</i>	<i>II categoria</i>
£ 250	£ 200

2. Le tariffe possono essere rideterminate annualmente ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO O SOTTOSUOLO

- C) Per l'occupazione temporanea o permanente del soprassuolo o sottosuolo le tariffe indicate nei commi precedenti sono ridotte della metà.

ART. 22

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Non sono assoggettate a canone:
 - a) le occupazioni con superficie inferiore al metro lineare o al metro quadrato;
 - b) le occupazioni soprastanti il suolo con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende anche se aggettanti su area pubblica;
 - c) le occupazioni direttamente effettuate dal Comune di Issogne;

- d) le occupazioni per opere appaltate direttamente dal Comune di Issogne;
- e) le occupazioni per interventi o per iniziative i cui oneri finanziari siano stati direttamente e integralmente posti a carico del bilancio comunale oppure/che, per il loro particolare interesse pubblico, beneficino del patrocinio del Comune di Issogne;
- f) le occupazioni direttamente effettuate dallo Stato e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, Comuni e loro consorzi, nell'esercizio delle loro attività istituzionali;
- g) le occupazioni permanenti direttamente effettuate da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni, per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- h) le occupazioni effettuate per manifestazioni sportive in genere;
- i) le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- j) le occupazioni effettuate da enti pubblici e religiosi per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- k) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive organizzate dalla Pro loco o da Associazioni di Issogne;
- l) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché non contengano messaggi pubblicitari, e le aste delle bandiere;
- m) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, o realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
- n) le occupazioni - negli orari e nelle zone stabilite dall'Amministrazione Comunale - per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- o) le occupazioni con impianti, condutture o manufatti dell'acquedotto;
- p) le occupazioni relative a lavori eseguiti dai Consorzi di Miglioramento Fondiario aventi sede nel Comune;
- q) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'irrigazione dei fondi agricoli;
- r) le occupazioni effettuate da promotori di iniziative a carattere esclusivamente politico o sindacale (comizi- raccolta firme) o istituzionale;
- s) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili, religiose, sportive e culturali limitate alla durata delle manifestazioni indicate nella autorizzazione;
- t) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture e tetti nonché per lo scarico/carico di materiale edile di durata non superiore ad un'ora;
- u) le occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze individuate dalla Giunta Comunale;
- v) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi;
- w) le occupazioni effettuate da venditori ambulanti itineranti con soste fino a 60 minuti;
- x) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- y) le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di persone;
- z) i passi carrabili.

ART. 23

Canone per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è determinato come segue:
La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza dell'area (Tt) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 18 e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per il numero dei giorni durante il quale si protrae l'occupazione.

$$\underline{\text{TEMPORANEO} = Tt \times CE \times MQ/ML \times \text{nr. gg}}$$

ART. 24

Canone per occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.
2. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue:
⇒ La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza dell'area (Tp) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 18. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

$$\underline{\text{CANONE ANNUO} = Tp \times CE \times MQ/ML \times 365}$$

1. Dalla misura del canone, come sopra determinato è detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art.26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 e i canoni ricognitori. I canoni spettanti al Comune possono essere in ogni caso pagati contestualmente.
2. La durata e la misura dell'occupazione sono stabilite con il provvedimento amministrativo di autorizzazione.

ART. 25

Canone occupazione sottosuolo e soprassuolo da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, realizzate da aziende di erogazione dei servizi pubblici e nell'esercizio di attività strumentali ai servizi stessi, è determinato, in misura forfettaria, tenuto conto dei criteri stabili dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, come modificato dall'art. 18 della L. 27/12/99 n° 488.
2. Il numero complessivo degli utenti da prendere in considerazione per la determinazione del canone annuo di cui al comma precedente è quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. In ogni caso la misura del canone annuo di cui al comma 1 non può essere inferiore a Lire 1.000.000. La medesima misura di canone è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
4. Il canone determinato con le modalità di cui ai commi precedenti è rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 26

Criteri per la determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

1. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi dagli utenti degli stessi il canone non si applica.
2. Per le occupazioni temporanee di cui al presente articolo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 24 è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - a) Canone base per le occupazione del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a trenta giorni;
 - b) Canone base aumentato del cinquanta per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - c) Canone base maggiorato del trenta per cento per occupazioni di durata superiore ai trenta giorni e fino a novanta giorni;
 - d) Canone base maggiorato del cinquanta per cento per occupazioni di durata superiore ai novanta giorni e fino a centottanta giorni;
 - e) Canone base maggiorato del cento per cento per occupazioni di durata superiore ai centottanta giorni.
3. Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al cinquanta per cento delle spese medesime da suddividere in parti uguali in caso di più utenze.
4. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 27

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone relativo al primo anno di concessione è corrisposto al momento del rilascio materiale dell'atto da parte del servizio tributi. Le successive annualità sono corrisposte entro il 31 marzo di ogni anno, sino al termine della concessione, che comporta, per l'ultima annualità scadente in corso d'anno, il pagamento frazionato del canone.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio materiale dell'atto di autorizzazione e comunque sempre prima dell'inizio dell'occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee ricorrenti nelle aree di mercato il pagamento va effettuato entro il 31 marzo.
4. Il pagamento del canone, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione è pari o inferiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore, può essere effettuato mediante:
 - a) versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Issogne, servizio di tesoreria
 - b) versamento diretto all'agente incaricato della riscossione nei soli casi di occupazioni temporanee senza posto fisso nelle aree di mercato ("spuntisti") o di occupazioni abusive.
 - c) versamento al concessionario del Comune nel caso di affidamento in concessione.
5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 446/97 come modificato dall'art. 18 della L. 488/99 il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
6. Per importi di canone superiori a £. 1.000.000 il concessionario può procedere a pagamenti rateizzati fino ad un massimo di nr. 2, rate aventi scadenza marzo e

agosto.

7. L'omesso o ritardato pagamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione della concessione o autorizzazione fino alla regolarizzazione del pagamento. La sospensione è disposta dal servizio che ha autorizzato l'occupazione.
8. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo del canone risulta inferiore a € 3,00.”;

ART. 28

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al centocinquanta per cento del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre sessanta giorni dalla scadenza. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento delle rate protratto oltre i sessanta giorni.
3. La sanzione stabilita nel comma 1, è fissata nel 100% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza.
4. Sulle somme a titolo di canone sono dovuti in caso di ritardato pagamento gli interessi in misura pari all'interesse legale (art. 1284 del Codice Civile) per i giorni decorrenti dalla scadenza a quello in cui è avvenuto il versamento.
5. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, ferme restando le sanzioni accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285; considerando permanenti le occupazioni abusive con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. Per la indicazione infedele, inesatta o incompleta, nella domanda di cui all'art.9 comma 2 del presente regolamento, di elementi che incidono direttamente sulla determinazione del canone si applica la sanzione amministrativa del centocinquanta per cento del maggior canone dovuto, ridotta al trenta per cento se il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla contestazione da parte del competente ufficio comunale.

ART. 29

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dalla concessione o autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi di accertamento con l'indicazione degli importi dovuti.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di tre anni dalla data dello omesso o parziale pagamento.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, mediante Concessionario del servizio riscossione tributi di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e succ. modificazioni.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

7. In caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre novanta giorni e che di fatto precludano l'accesso veicolare o non consentano o limitino in maniera considerevole il transito pedonale nell'area occupata, la Giunta Comunale può deliberare una riclassificazione temporanea, fino alla data di ultimazione dei lavori, della categoria dell'area o dello spazio. Gli interessati possono richiedere la rideterminazione del canone effettivamente dovuto ed il rimborso parziale dell'eventualmente maggior versato.

ART. 30

Funzionario responsabile

1. Il responsabile del servizio gestore dell'attività corrispondente alla tipologia dell'occupazione provvede al rilascio dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione, alla prima determinazione del canone e a trasmettere l'atto all'ufficio tributi.
2. Il responsabile del servizio tributi provvede alla consegna dell'atto e alla verifica dell'avvenuto pagamento.
3. La successiva attività gestionale del canone compete al responsabile del servizio tributi che, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che comminano sanzioni ed autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
4. E' in facoltà dei responsabili dei servizi affidare fasi del procedimento ad altri dipendenti comunali, facenti parte della propria struttura organizzativa.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 spettano al concessionario della riscossione del canone.

ART. 31

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
2. L'ufficio tecnico comunale provvede, con la collaborazione del Comando della Polizia Municipale e del servizio tributi, alla regolarizzazione delle occupazioni in essere che siano difformi alle disposizioni del presente regolamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

ART. 32

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento composto da trentadue articoli entra in vigore dal 1 gennaio 2001.